

L'insegnamento della religione cattolica oggi in Italia

Incontro insegnanti di religione di paesi europei ed extraeuropei

Istituto Teologico di Assisi - 06 dicembre 2017

Per le confessioni religiose, e in particolare per la Chiesa cattolica, il settore dell'istruzione è di fondamentale importanza per assicurare una formazione della persona conforme ai propri principi dottrinali. Storicamente sono due le possibili modalità di presenza in tale settore: l'insegnamento della religione nella scuola pubblica, che ritroviamo solitamente nei Paesi concordatari; l'istituzione di scuole private confessionali, tipica dei Paesi di tradizione separatista.

La prima modalità, oggi molto diffusa nei paesi europei, è di consentire a tutti gli studenti, su base volontaria, di confrontarsi con la dimensione religiosa e con una componente importante dell'identità storico-culturale del proprio Paese, promuovendo un modello di integrazione tra le differenti culture, laica e religiosa, e allo stesso tempo contenendo i rischi impliciti nella formazione sulla base delle differenti convinzioni e appartenenze confessionali, che ritroviamo maggiormente nei sistemi separatistici, ove l'insegnamento religioso è escluso dalla scuola pubblica.

Tre periodi storici riguardano l'ordinamento italiano.

1) Dal 1859 al 1911

La legge Casati del 1859 (rimasta in vigore sostanzialmente fino al 1923) assolse il compito di unificare l'ordinamento dell'istruzione sottraendo le scuole alla dipendenza dall'autorità ecclesiastica. L'insegnamento della religione, obbligatorio anche nelle secondarie, vi figurava al primo posto nell'elenco delle materie di studio; il parroco competente per territorio esaminava semestralmente gli allievi ed era prevista la dispensa previa domanda scritta dei genitori. Programmi e orari dell'insegnamento della religione (in orario di lezione) erano fissati da regolamenti e ordinanze.

Dopo l'unificazione e l'assunzione da parte dello Stato del compito dell'istruzione pubblica, emerse in Italia il problema giuridico dell'insegnamento della religione, poiché la Chiesa contestava sia la competenza esclusiva dello Stato nella scuola, sia l'intento di sottrarla alla sua influenza, realizzando un sistema educativo privo di componenti religiose. Negli anni dei Governi della Destra storica si susseguirono i provvedimenti tendenti a ridurre il peso dell'insegnamento della religione nelle scuole di Stato. Nei programmi e istruzioni del 1867 il ministro Coppino, pur senza abrogare l'insegnamento della religione cattolica, non ne fece più espressa menzione. Il 29 settembre 1870 (nove giorni dopo la breccia di Porta Pia) la circolare Correnti rese facoltativo l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.

2) Dal 1911 al 1930

Il primo serio confronto tra cattolici e socialisti sui problemi della scuola avvenne nel 1911. Erano comunque gli anni del tramonto della visione puramente laicista della scuola. Del resto, non risultavano regolamenti o provvedimenti che avessero esplicitamente abolito gli articoli della legge Casati che prevedevano l'istruzione religiosa sia nella scuola elementare sia in quella secondaria.

Giovanni Gentile, appena chiamato da Mussolini al Ministero della pubblica istruzione, delineò prontamente l'impostazione del suo progetto di riforma scolastica dichiarando, il 28 dicembre 1922, che intendeva fare dell'insegnamento religioso il principio fondamentale del sistema di educazione pubblica e della restaurazione morale degli italiani. Conseguentemente l'insegnamento di religione sarebbe stato introdotto nelle scuole elementari non solo per gli alunni che ne avessero fatto richiesta, ma per tutti gli alunni i cui genitori non avessero richiesto motivatamente l'esenzione. Le assicurazioni gentiliane furono seguite da incontri fra il Governo fascista e la Santa Sede, la quale desiderava che fosse accolta l'esigenza della Chiesa che l'idoneità dei maestri a impartire l'insegnamento della religione non fosse riconosciuta da altri che dall'autorità ecclesiastica.

La riforma scolastica di Gentile fu promulgata con regio decreto 1 ottobre 1923, n. 2185. In esso veniva posto "a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica da insegnanti reputati idonei dall'autorità ecclesiastica". Intervenero successive norme applicative, a riprova dell'interesse dello Stato per l'insegnamento di religione, in un ruolo peraltro di "Stato educatore" (suffragato anche da autorevoli pareri, quale quello di Croce in "La critica", 1923, "Sull'insegnamento religioso").

Fu infine stipulato il Concordato dell'11 febbraio 1929, che riprendeva l'affermazione, sull'insegnamento della religione cattolica quale "fondamento e coronamento" dell'istruzione pubblica. Sue disposizioni attuative (recate dalla legge 5 giugno 1930, n. 824) estesero l'insegnamento della religione dalle elementari alle medie e alle superiori, con facoltà di dispensa. Non si era tuttavia delineato un esplicito riconoscimento dell'esonero. Il Concordato lateranense rimase in vigore per ben 40 anni: 20 in età fascista e 20 in età democratica. Dalla fine degli anni sessanta dello scorso secolo esso comincia a essere contestato pur rimanendo in vigore fino al 1984.

3) Dal Vaticano II agli anni '80

Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-65) si occupò solo incidentalmente dell'insegnamento di religione cattolica, peraltro con un innovativo riferimento al pluralismo esistente nella società moderna e alla libertà religiosa. Nell'età postconciliare si possono cogliere, in alcuni documenti emanati dalla suprema autorità ecclesiastica, un atteggiamento di apertura e di dialogo, così come una più avvertita consapevolezza da parte della Chiesa della laicità dello Stato e delle competenze che gli sono proprie, nonché della necessità di inquadrare l'istruzione religiosa nella tutela della libertà di scelta religiosa. Non a caso, nei lavori relativi alla revisione del Concordato lateranense fu particolarmente approfondita, oltre alla questione della libertà di avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, quella della libertà di non avvalersi.

L'avvio, dopo il 1976, delle procedure di revisione del Concordato lateranense con l'istituzione di un'apposita Commissione, rilanciò vivacemente il dibattito sull'insegnamento di religione cattolica, sia in Parlamento sia nell'opinione pubblica e nel mondo della scuola. In quegli anni si venne altresì elaborando, attraverso un ampio confronto anche nello stesso ambito cattolico, la tesi della "cultura religiosa".

Si giunse infine alla definizione del nuovo sistema di insegnamento di religione cattolica. Rilevano al riguardo, in primo luogo, le disposizioni elencate dall'articolo 9, numero 2 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"), in cui è sancito il riconoscimento da parte della Repubblica del "valore della cultura religiosa" e che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", insieme all'impegno a continuare ad assicurare "nel quadro delle finalità della scuola" (che concorrono al pieno sviluppo della personalità dell'alunno) l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado con esclusiva attenzione ai profili culturali e non catechetici di tale materia. Illustra altresì le formulazioni succedutesi circa il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione cattolica, anch'esso sancito dall'articolo 9, numero 2. Tale insegnamento deve intendersi come oggettivamente obbligatorio, in quanto la scuola ha l'obbligo di attivarlo, ma soggettivamente facoltativo, in quanto per gli studenti e i loro genitori esso è oggetto di una libera scelta connessa all'esercizio di un fondamentale diritto di libertà. Per coloro che decidono di non avvalersene (la scelta spetta ai genitori fino al compimento dei 14 anni dell'alunno, dopo a quest'ultimo con la conoscenza dei primi) vale uno "stato di non obbligo", nel senso che ad essi non può essere imposta in alternativa la frequenza di attività (scuola primaria) o materie alternative (scuola secondaria).

Reca un Protocollo addizionale, del quale il punto 5 è riferito all'articolo 9 sopra citato. Vi si prevede, tra l'altro, che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole sia impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Ivi si rinviano a una successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale italiana (poi eseguita con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, ove compare fra l'altro menzionato l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione) la determinazione dei programmi d'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; le modalità di sua

organizzazione, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; i criteri per la scelta dei libri di testo; profili della qualificazione professionale degli insegnanti che *“fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti partecipando alle valutazioni, periodiche e finali, solo per gli alunni che si sono avvalsi”* del loro insegnamento.

I titoli necessari richiesti per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali sono il titolo accademico in teologia o in scienze religiose conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede o da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. Di recente, dando attuazione a un impegno che lo stato si era assunto già con tale intesa e ponendo fine ad una condizione di precarietà per tali docenti risalente alla legge n. 824/1930 (incarico annuale soggetto a riconferma), sono state approvate con la legge n. 186/2003, nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione: possono accedere nell'organico della scuola statale mediante superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami, previo possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano (cfr. cann. 804 e 805 del CIC 1983). L'insegnante di religione cattolica è, così, nella scuola, “segno” visibile che rimanda alla comunità cristiana, cioè la comunità che vive la fede, nella quale egli è profondamente inserito, anzi ne è l'espressione viva e riconosciuta anche giuridicamente mediante l'istituto dell'idoneità che gli dà l'approvazione documentale dell'appartenenza ecclesiale. Questo riconoscimento non si sovrappone né tanto meno contrasta con il quadro scolastico educativo, bensì lo rafforza e lo precisa, garantendo meglio la dignità professionale e morale dell'insegnante di religione cattolica. Preparazione culturale e professionale, intenzionalità educativa, forte legame con la comunità: questo è il profilo sostanziale degli insegnanti di religione cattolica.

Dai due concordati, dunque, emergono due prospettive differenti che potremmo riassumere così: il primo del 1929, ha la prospettiva di un insegnamento religioso obbligatorio fondato sul principio della religione di stato (era interesse dello Stato valorizzare la religione cattolica come cemento dell'unità spirituale della nazione); il secondo, del 1984, contiene la proposta di un IRC curricolare, offerto a tutti. Da tale disciplina, emerge una concezione diversa rispetto al passato della cultura religiosa da parte dello Stato, il quale rende altresì disponibili spazi per lo studio delle altre religioni e più ampiamente del fatto religioso. Sono garantiti, a un tempo, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e il carattere confessionale di quell'insegnamento, il cui contenuto specifico consiste nel fornire agli studenti la conoscenza del cattolicesimo, della cui dottrina è depositaria la Chiesa cattolica. Peraltro l'insegnamento è accessibile a tutti indipendentemente dall'appartenenza religiosa, laddove la precedente formulazione *“fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica”* pareva sottintendere invece una necessaria adesione alla religione cattolica. Ora si tratta, invece, di uno dei modi per realizzare in pratica il diritto di libertà religiosa dei cattolici, quello di avere nella scuola pubblica l'insegnamento della propria religione.

L'IRC, nella sua peculiarità “cattolica”, dunque “confessionale”, più che un problema nella laicità dello Stato, diviene una “risorsa” per la Scuola che in questo caso, realizza con la Chiesa, una vera e propria *“alleanza educativa”*. Un insegnamento che fosse “non confessionale” renderebbe il fatto religioso un elemento non legato all'esperienza di vita delle persone riducendolo a teoria religiosa “disincarnata” dalla realtà e dalla concretezza dei vissuti, incapace, di fatto, di dare un reale contributo alla comprensione della stessa cultura italiana con il suo ampio e diffuso patrimonio etico, storico, letterario e artistico.

don Alberto Gildoni
Docente di Diritto Canonico - Istituto Teologico Assisi